



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

**Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI**

e p.c. **CINECA**

Prot. n. no
del 25/03/2020

Oggetto: Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Si trasmette la nota MUR prot. n 8610 del 25.03.2020 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luisa De Paola



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Ai Rettori delle Università italiane
LORO SEDI

OGGETTO: Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Come noto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 ha introdotto significative novità in materia di Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

Al fine di agevolare l'operato di codesti spettabili Atenei e di riscontrare ad alcune richieste di chiarimento, con la presente si forniscono ragguagli in ordine alle novità introdotte ed agli sviluppi attuativi che da tali previsioni deriveranno.

Al 1° comma dell'art.102 del richiamato Decreto legge, il legislatore ha introdotto nel panorama italiano della formazione superiore la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia **abilitante** all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

Al riguardo, la norma in argomento ha disposto che l'adeguamento dal parte del MUR e degli Atenei, rispettivamente, dell'Ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia (di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007) e dei regolamenti didattici di ateneo (disciplinanti gli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia) dovrà essere effettuato con urgenza in deroga alle ordinarie procedure previste dalla normativa di settore. La scrivente Direzione sta, pertanto, provvedendo alla imminente emanazione del Decreto del Ministro, a seguito del quale le SS.LL. potranno procedere direttamente, con proprio Decreto rettorale, alla corrispondente modifica del Regolamento didattico di Ateneo (disciplinante gli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia) che, in termini di valore abilitante del titolo accademico rilasciato, produrrà i suoi effetti immediatamente, quindi per tutti i titoli rilasciati da quel momento in poi.

Con riguardo a tale questione, appare, dunque, opportuno precisare che fino all'emanazione dell'anzidetto Decreto Rettorale di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, gli studenti che si laureano in Medicina e Chirurgia quand'anche eventualmente in possesso del giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo ex D.M. n.58/2018 (dunque conseguito internamente al Corso di Studio), comunque conseguiranno un "titolo accademico" al momento ancora non direttamente abilitante, in quanto ancora rilasciato secondo l'ordinamento didattico previgente. Ciò non di meno tali soggetti sono in ogni caso da ritenersi abilitati alla professione ma lo sono, non in ragione del titolo accademico in sé

Referenti : Dott.ssa Luisa A. De Paola (Dirigente Coordinatore del settore medico-sanitario della Direzione) - Dott.ssa Vanda Lanzafame (Dirigente responsabile Uff. VI)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

appena conseguito, bensì in ragione del possesso del giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo ex D.M. n.58/2018, parimenti alla condizione in cui si trovano, in sostanza, i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 102 del D.L. n.18/2020.

Pertanto per essi, così come per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 102 e, allorquando conseguiranno la valutazione del tirocinio prescritta dal D.M. n. 445/2001, per i soggetti di cui al comma 2 del medesimo art. 102, l'Ateneo di riferimento dovrà continuare a predisporre un separato diploma di esame di Stato riferito alla conseguita abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. Parimenti, anche in termini di certificazione sostitutiva del diploma di abilitazione professionale, l'Ateneo di riferimento potrà rilasciare a tali soggetti certificazione che attesti il possesso dell'abilitazione professionale di medico chirurgo ex art. 102, D.L. 17 marzo 2020, n.18.

Una volta provveduto all'emanazione del Decreto rettorale di adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo, i titoli accademici conseguiti da quel momento in poi saranno essi stessi titoli abilitanti per quanti in possesso del giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. n.58/2018 (dunque conseguito internamente al Corso di Studio). In tali casi il diploma di laurea magistrale che rilascerà l'Ateneo avrà in sé direttamente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, doppia valenza di cui dovrà darsi evidenza testuale nel diploma di laurea magistrale che verrà predisposto dall'Ateneo, nonché nelle eventuali certificazioni sostitutive del suddetto che l'Ateneo dovesse rilasciare a richiesta dell'interessato.

Si rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art.102 prevede la possibilità per gli studenti che alla data di entrata in vigore del Decreto legge risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, di concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente con il conseguimento del solo titolo accademico.

La norma si riferisce, evidentemente, agli studenti che si sono iscritti al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia negli anni passati ed ai quali, con l'entrata in vigore del D.M. n.58/2018, era stata data la possibilità di svolgere internamente al Corso di studio il tirocinio pratico valutativo finalizzato allo svolgimento, dopo la laurea, dell'Esame di Stato. A questi soggetti è, in sostanza, data la possibilità di concludere il percorso di studio senza dovere necessariamente acquisire, ai fini dell'ammissione all'esame finale di laurea magistrale, il giudizio di idoneità del suddetto tirocinio pratico valutativo. In tal caso il diploma di laurea magistrale che rilascerà l'Ateneo avrà la sola valenza di titolo accademico. Resterà ferma, in ogni caso la possibilità per tali soggetti di conseguire eventualmente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo in un momento successivo, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art.102, cioè conseguendo la valutazione del tirocinio prescritta dal D.M. n. 445/2001. Anche in tal caso, l'Ateneo di riferimento dovrà continuare a predisporre un separato diploma di esame di Stato

Referenti : Dott.ssa Luisa A. De Paola (Dirigente Coordinatore del settore medico-sanitario della Direzione) - Dott.ssa Vanda Lanzafame (Dirigente responsabile Uff. VI)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

riferito alla abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Con riguardo allo svolgimento per l'anno 2020 delle sessioni di tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. n. 445/2001 (tirocinio che rimane necessario ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo di quanti possiedono una laurea magistrale non corredata di giudizio di idoneità del tirocinio di cui al D.M. n.58/2018, né una laurea magistrale abilitante ai sensi del comma 1 dell'art.102 D.L. 18/2020) si ricorda che le date di avvio erano state fissate dallo scrivente Dicastero (mediante l'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 10/02/2020 - art. 5, comma 2) al 7 aprile 2020 per la prima sessione ed al 4 novembre 2020 per la seconda sessione.

Orbene, al riguardo appare, innanzitutto, necessario precisare che la fissazione della data di inizio di tali sessioni di tirocini si ritiene debba rimanere prerogativa dello scrivente Ministero, ciò anche al fine di garantire una certa uniformità su tutto il territorio; rimanendo, invece, prerogativa e premura dei singoli Atenei la pubblicazione - in coerenza con tali date - di apposito avviso finalizzato alla presentazione da parte degli interessati delle eventuali richieste di partecipazione a tali tirocini.

Ciò precisato, alla luce delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza in atto, si comunica che la data di avvio della prima sessione del tirocinio pratico-valutativo prescritto dal D.M. n. 445/2001 è fissata al **22 giugno 2020**, ciò anche al fine di consentire a tutti i laureati della sessione straordinaria di esame finale a.a. 2018/2019 (prorogata fino al 15 giugno 2020 dall'art. 101, c. 1, del D.L. n. 18/2020), di prendervi parte.

Quanto, in ultimo, all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione (quindi di votazione) e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo, appare opportuno rammentare che continuano a valere le medesime disposizioni di cui al D.M. n.58/2018 con riguardo al tirocinio interno al Corso di Studio e le medesime disposizioni di cui al D.M. n.445/2001 con riguardo al tirocinio post laurea, espressamente fatte salve dal legislatore al comma 4 dell'art. 102 del D.L. n. 18/2020.

Infine, a seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alla tassa erariale (stabilita all'art. 176 T.U. di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale di € 49,58, prevista anche per l'iscrizione dei candidati alle sessioni di esame di Stato di cui all'Ordinanza Ministeriale 10 febbraio 2020 n. 90, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

Il versamento della tassa erariale, obbligatoria per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione professionale, si ritiene resti comunque dovuto sia con riguardo alla laurea abilitante di cui al comma 1 dell'art.102 del D.L. n.18/2020 (con tirocinio effettuato internamente al corso di studio), sia in caso di abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 102 commi 2 e 3, essendo comunque rimasta ferma in tutti questi casi un processo di valutazione, con apposito giudizio, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Referenti : Dott.ssa Luisa A. De Paola (Dirigente Coordinatore del settore medico-sanitario della Direzione) - Dott.ssa Vanda Lanzafame (Dirigente responsabile Uff. VI)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Nessuna restituzione, dunque, si ritiene debba essere ipotizzata nei riguardi dei candidati iscritti alla II Sessione d'esame di Stato 2019 o alla I Sessione d'esame di Stato 2020, che avessero già corrisposto tale tassa, in quanto in ogni caso, al di là dell'abrogazione della prova scritta conclusiva (che dunque non verrà più espletata), tali candidati hanno comunque frequentato o frequenteranno a breve il tirocinio pratico valutativo conseguendo il relativo giudizio di idoneità.

Nel caso di iscrizione al Corso di laurea magistrale di cui al 1 comma dell'art.102 D.L. n.18/2020 abilitante all'esercizio della professione, si ritiene che la tassa in argomento debba essere versata dallo studente prima che inizi la frequenza del tirocinio interno pratico valutativo di cui al D.M. n.58/2018 caratterizzandosi esso, appunto, quale percorso propedeutico ed al contempo imprescindibile per accedere al conferimento del titolo accademico abilitante.

Nel caso, invece, di iscrizione al tirocinio pratico-valutativo prescritto dal D.M. n. 445/2001 il pagamento della tassa erariale in argomento sarà effettuato dall'interessato all'atto dell'iscrizione alla corrispondente sessione di tirocinio.

Per quanto concerne la tassa regionale di abilitazione professionale (stabilita all'art. 190 T.U. di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione dell'esercizio professionale), si ritiene che la stessa debba continuare ad essere versata da coloro che accedono all'abilitazione con il conseguimento della laurea magistrale abilitante, così come da coloro i quali - laureati in medicina e chirurgia con titolo accademico ancora non abilitante - conseguono l'abilitazione in quanto in possesso della valutazione positiva del tirocinio pratico di cui al D.M. n.58/2018 o di cui al D.M. n.445/2001. Al riguardo la norma dispone che la dimostrazione di avere effettuato il pagamento deve essere fornita all'Ateneo dall'interessato << [...] all'atto della consegna del titolo di abilitazione >>.

In merito, infine, al contributo per la partecipazione all'esame di Stato che ogni Ateneo ha sino ad oggi richiesto all'atto dell'iscrizione all'esame di Stato (ai fini sia di organizzare il tirocinio pratico valutativo - pre o post laurea - sia dell'organizzazione e svolgimento dell'esame scritto conclusivo di abilitazione, oggi abolito), si rendono necessarie alcune considerazioni.

Innanzitutto, si premette che sarà autonoma valutazione degli Atenei stabilire, per il futuro, una eventuale rivisitazione dell'importo di tale contributo, in ragione del fatto che comunque gli Atenei dovranno continuare a sostenere i costi di organizzazione del tirocinio ed inoltre, per coloro i quali - laureati in medicina e chirurgia con titolo accademico non abilitante - conseguono l'abilitazione in quanto in possesso della valutazione positiva del tirocinio pratico di cui al D.M. n.58/2018 o di cui al D.M. n.445/2001, anche i costi delle necessarie attività propedeutiche alla predisposizione dei separati diplomi di abilitazione e delle certificazioni ad hoc.

Referenti : Dott.ssa Luisa A. De Paola (Dirigente Coordinatore del settore medico-sanitario della Direzione) - Dott.ssa Vanda Lanzafame (Dirigente responsabile Uff. VI)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Ciò detto, nel caso del tirocinio pratico valutativo interno al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilitante, i costi di organizzazione del tirocinio interno potranno essere considerati dall'Ateneo nella quantificazione del contributo onnicomprensivo di iscrizione al Corso di Studio.

Nel caso, invece, di iscrizione al tirocinio pratico-valutativo prescritto dal D.M. n. 445/2001 il pagamento del contributo fissato dall'università sarà effettuato dall'interessato all'atto dell'iscrizione alla corrispondente sessione di tirocinio.

In ragione di quanto sopra considerato sarà cura degli Atenei valutare l'eventuale restituzione di parte del contributo versato all'Ateneo dai candidati per l'iscrizione all'esame di Stato II Sessione 2019 e per l'iscrizione all'esame di Stato I Sessione 2020 ove già corrisposto (data l'abolizione dello svolgimento della prova scritta conclusiva).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia Melina

(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Referenti : Dott.ssa Luisa A. De Paola (Dirigente Coordinatore del settore medico-sanitario della Direzione) - Dott.ssa Vanda Lanzafame (Dirigente responsabile Uff. VI)